



## **COMUNE DI BONDONE**

# **STATUTO**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale  
n. 27 del 29/06/1994,

modificato con deliberazioni del consiglio:

- n. 17 del 14/04/1995
- n. 17 del 30/11/2011
- n. 13 del 23/07/2014
- n. 17 del 6/08/2014
- n. 19 del 20/08/2014
- n. 8 del 10/03/2016
- n. 5 del 23/11/2021
- n. 21 del 15/09/2025
- n. 26 del 26/11/2025
- n. 6 del 20/04/2026

# Titolo I<sup>^</sup> - I principi

## Art. 1.

### *Identificazione del Comune*

1. Il Comune costituito dai territori e dalle comunità di Bondone e Baitoni.
2. Confina con i territori dei Comuni di Storo, Bagolino, Idro, Valvestino, Magasa e Ledro.
3. L'allegoria araldica nello stemma, che è uno scudo troncato semipartito, è costituita da un insieme di simboli che si ispirano alla storia e alle caratteristiche del Comune.
  - a) Nella parte superiore - paesaggistica - il Monte Calva di 1194 metri s.l.m., unito al Monte Tornione sono delineati come appaiono visibili dalla sede del Municipio: essi, nel loro colore naturale, il verde, sventano contro un nitido cielo d'argento, sfiorando, con il territorio posto alla loro base, l'azzurro lago d'Idro, che segna il confine non solo del Comune, ma anche della Provincia di Trento e della Regione, con la Lombardia. Una torre d'oro, accenno al castello di S. Giovanni, sorgente dal terreno sottostante il lago, passa sopra questo rimanendo entro la cornice dei monti medesimi.
  - b) Nella prima partizione - storica - un argenteo leone in maestà, posto in campo rosso è cenno alle vicende del passato, con particolare ricordo dell'antico confine che divideva il Principato Vescovile dal Veneto.
  - c) Nella seconda partizione - economica - una nera catasta di legna, oramai trasformata in carbone - il "poiot" come viene localmente definita - è delineata in campo d'argento. Questo simbolo ricorda l'antico mestiere del carbonaio, cui si dedicavano, gli uomini di Bondone - i Bondonès - che dal mese di aprile fino all'autunno si trasferivano in montagna con famiglia e bestiame per dedicarsi alla produzione del carbone di legna. Il mestiere del carbonaio con la vita quasi sempre all'aperto, oltre ad una resistenza non indifferente alle fatiche fisiche degli scavi per l'apprestamento delle piazzole per le carbonaie, della preparazione della legna, del suo trasporto e accatastamento, della copertura della catasta stessa con zolle e terra, delle veglie e sveglie notturne per curare il processo di carbonizzazione che poteva durare fino a 5 o 6 giorni, richiedeva anche una particolare maestria nel saper guidare l'andamento della combustione in modo di non far ardere la legna riducendola in cenere, ma di procedere come un lento braciere. Nelle carbonaie si accatastavano in genere dai 30 ai 40 quintali di legna, da cui si ricavavano dai 6 agli 8 quintali di carbone.
4. Lo stemma è araldicamente descritto come segue:
  - a) blasonatura: "troncato semipartito; superiormente d'argento al monte di verde sorgente da un lago d'azzurro caricati da una torre d'oro passante sul tutto, merlata alla ghibellina di 6 pezzi, chiusa di nero, finestrata e murata dello stesso, fondata su una campagna di verde sottostante il lago; inferiormente nel primo di rosso al leone d'argento posto in maestà, linguato del campo, la coda raccolta in nodo d'amore; nel secondo d'argento alla catasta cotta di una carbonaia lignea alluminata d'oro, forata del campo".
  - b) corona: "murale di Comune".
  - c) ornamenti: "a destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghindifera al naturale legate da un nastro d'argento e di rosso e d'oro e di nero".
5. Il gonfalone ha forma di bandiera con drappo bianco rettangolare del rapporto di 5/8, bordato e frangiato d'argento, terminante al ventame in coda di rondine e al bilico in cinque merli guelfi, caricato al centro dallo Stemma comunale munito dai suoi ornamenti sovrastato dalla dicitura: "Comune di Bondone". Il bilico è unito all'asta - foderata di velluto rosso ornato da spirale d'oro - con un cordone d'argento ad analoghe nappe".

## Art. 2.

### *Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici*

1 Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.

2. Il Comune rende effettiva la partecipazione all'azione politica e amministrativa comunale, garantendo e valorizzando il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività.

3. Il Comune valorizza e promuove le attività e le iniziative culturali, educative e di istruzione sostenendo gli enti e le associazioni che gestiscono dette attività.

4. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

5. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia di diritti dei bambini e dei giovani, concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.

6. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini.

7. Concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

8. Promuove l'equilibrato assetto del territorio; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio ambientale, storico, artistico della comunità e le tradizioni culturali.

9. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali.

10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.

11. Promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso condizioni speciali per l'uso dei servizi, o servizi ad esse specialmente rivolti. Valorizza le diverse culture che nella comunità convivono.

12. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali.

13. Favorisce un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie. Armonizza gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agisce per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati.

14. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e disciplina, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione.

15. Prevede forme di partecipazione di giovani minorenni al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso questa età in modo da stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano;

16. Prevede forme di partecipazione delle persone con oltre sessantacinque anni di età al fine di contribuire ad una politica comunale orientata verso la terza età in modo da stimolare e rendere possibile la loro partecipazione ai progetti che li riguardano;

17. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.

18. L'attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.

19. Ai principi fondamentali del diritto è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

### **Art. 3.**

#### *Informazione dei cittadini*

1. Il Comune assicura la più ampia informazione degli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale.

2. L'accesso agli atti del Comune è assicurato a tutti, nei limiti stabiliti dalla legge e con le modalità previste dal regolamento.

## **Titolo II - Gli organi elettivi**

### **Capo I<sup>^</sup> - Consiglio comunale**

### **Art. 4.**

#### *Funzioni*

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali. Discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco, con il quale condivide la responsabilità di attuazione.

2. Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e le altre previste, nell'ambito della legge, dallo statuto.

3. Esercita su tutte le attività del comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti; nomina e revoca, quando occorra, i rappresentanti comunali negli enti ed organismi stessi, e organi di tali enti, aziende, istituzioni, organismi societari ed associativi.

5. Definisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

6. Approva i documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici superiori ad euro 250.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lettera c) del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige.

7. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei comuni, delibera anche nelle seguenti materie:

a) denominazione di strade, piazze ed edifici pubblici;

b) conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera;

c) forme collaborative e associative previste ai successivi articoli da 36 a 39 Titolo V

**Art. 5.**  
*Consiglieri*

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.
3. Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del Consiglio.
4. Il consigliere, che per motivi personali, di parentela o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale. Il regolamento interno del consiglio comunale (di seguito denominato semplicemente regolamento) può indicare a titolo esemplificativo alcuni casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio, la presentazione di interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.
6. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio in esenzione di spesa, da parte dei consiglieri, dei diritti di informazione e di accesso stabiliti dalla legge e dallo statuto.
7. *abrogato*
8. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Il regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle giustificazioni e le norme attuative e procedurali per la dichiarazione di decadenza.

**Art. 6.**  
*Convocazione e costituzione*

1. Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del Consiglio.
2. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.
3. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
4. Quando un quinto dei consiglieri richieda una seduta straordinaria del Consiglio, il Sindaco la convoca entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento.
6. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà dei consiglieri comunali assegnati.
7. Ove, per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione, sia convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di 5 consiglieri comunali, ferme restando le maggioranze richieste per particolari deliberazioni.
8. Qualora nella seduta di seconda convocazione debbano essere posti all'ordine del giorno in via d'urgenza ulteriori argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, per la trattazione di tali argomenti si osservano i requisiti relativi alle sedute di prima convocazione.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.
10. Gli assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza. Sindaco
11. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune o del Consiglio in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

12. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i legali rappresentanti delle scuole equiparate dell'infanzia interessate eventualmente presenti sul territorio comunale qualora il Consiglio fosse chiamato a deliberare in materia di scuole dell'infanzia.

13. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

14. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

#### **Art. 7.**

##### *Iniziativa e deliberazione delle proposte. Prerogative delle opposizioni.*

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla giunta, al Sindaco ed a ciascun consigliere.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del consiglio.

3. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto o altre speciali maggioranze.

4. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza (quorum strutturale) ma non nel numero dei votanti (quorum funzionale); nelle votazioni su scheda non si computano le schede nulle.

5. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

6. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio comunale.

7. Sono garantite le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

#### **Art. 8.**

##### *Nomine consiliari*

1. Nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo quanto stabilito all'art. 14, comma 5, il Consiglio comunale procede alla nomina dei rappresentanti del Consiglio all'interno di enti ed organismi, secondo le modalità di legge e all'elezione dei componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 10 e 11.

2. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica. Quando è prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere e il consiglio comunale è composto anche da consiglieri di minoranza si procede con voto limitato.

#### **Art. 9.**

##### *Gruppi consiliari*

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salva la facoltà di optare per un diverso gruppo.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la seconda riunione del Consiglio comunale.

#### **Art. 10.**

##### *Commissioni consiliari permanenti*

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno, commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze.

2. Ciascuna commissione elegge il presidente nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.

3. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

5. Il regolamento determina le ulteriori disposizioni necessarie al funzionamento delle commissioni.

#### **Art. 11.**

##### *Commissioni di studio e di indagine*

1. Il Consiglio comunale può nominare commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio e le eventuali modalità di partecipazione di esperti esterni.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri il Consiglio può costituire nel suo seno commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi o ai funzionari comunali. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al Consiglio. Il regolamento assegna alla commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

#### **Art. 11 bis**

##### *Consulta giovanile*

1. Il Comune riconosce ai giovani residenti la funzione consultiva in materia di politiche giovanili mediante una consulta, il cui funzionamento e le competenze sono disciplinate dalla delibera istitutiva.

## **Capo II<sup>^</sup> - Sindaco e giunta comunale**

#### **Art. 12.**

##### *Sindaco*

1. Il Sindaco, capo dell'amministrazione comunale, rappresenta il comune e la comunità, promuove l'attuazione del proprio programma, approvato dal Consiglio e attua le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del comune.

2. Esprime l'unità di indirizzo ed emana le direttive attuative del programma, degli indirizzi generali approvati dal Consiglio

3. Rappresenta il comune in giudizio e firma i mandati alle liti.

4. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune.

#### **Art. 13.**

##### *Funzioni del sindaco*

1. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori secondo regolamento, tutelando le prerogative e diritti dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Cura il collegamento politico e un'adeguata informazione ai gruppi consiliari e alle commissioni permanenti e promuove forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

2. Il Sindaco nomina e revoca i componenti della giunta tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Può nominare consiglieri delegati ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto

3. Convoca e presiede la giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli assessori, e dei consiglieri delegati distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi ove risulti necessario.

4. Impartisce direttive al segretario comunale.

5. Con il concorso degli assessori, ed eventualmente dei consiglieri delegati sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

6. Assume le iniziative necessarie per assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società a prevalente capitale comunale svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta, ferme restando le relative autonomie gestionali.

7. Rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.

8. Riferisce al Consiglio sull'attività svolta dal vicesindaco e dalla giunta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione dei piani e programmi.

9. Emanando gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le ordinanze, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge, lo statuto o i regolamenti non attribuiscono alla competenza della giunta, del segretario o dei funzionari.

10. Nomina i funzionari responsabili di merito ed affida ad essi le competenze di gestione e le dotazioni di mezzi e risorse finanziarie previste nel piano esecutivo di gestione o nei relativi atti di indirizzo, conferendo loro i poteri di assumere le determinazioni di impegno di spesa e i relativi atti istruttori e disporre gli atti di liquidazione con visto di regolarità sui documenti di spesa;

11. Adotta o delega agli assessori e consiglieri delegati gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale affidati agli amministratori dal piano esecutivo di gestione ai sensi del successivo articolo 25 bis del presente statuto;

12. Esercita le ulteriori funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

13. Quale ufficiale del governo svolge le funzioni stabilite dalla legge e sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al comune.

#### **Art. 14.**

##### *Deleghe, nomine, designazioni e revoche*

1. Il Sindaco può, con atto sempre revocabile, delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, o ai consiglieri delegati ai sensi del successivo articolo 18 nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il comune nei consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. Le deleghe e le loro modificazioni sono comunicate al Consiglio comunale.

4. Il Sindaco può sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione di atti adottati in base a delega, sottoponendoli all'esame collegiale della giunta.

5. Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, con esclusione di quanto previsto all'art. 5.

#### **Art. 15.**

##### *Vice Sindaco*

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s. m., il Sindaco è sostituito, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo statuto, dal Vice Sindaco.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni l'assessore più anziano di età. In assenza impedimento o mancanza di assessori, vi provvede il consigliere più anziano di età.

#### **Art. 16.**

##### *Giunta comunale*

1. La giunta comunale, organo esecutivo dell'amministrazione comunale, opera assieme al sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.

2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da QUATTRO assessori nominati dal sindaco. Non più di UN assessore può essere scelto fra cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere ed assessore.

3. La Giunta deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi e la rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio comunale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della Legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1. Fino a tale data rimane in vigore la disciplina previgente in materia.

#### **Art. 17.**

##### *Competenze della giunta.*

1. Spetta alla giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Sindaco, agli organi del decentramento, al segretario, ai funzionari.
2. Essa esercita assieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte per l'adozione degli atti consiliari.

#### **Art. 18.**

##### *Consiglieri delegati*

1. Il sindaco può affidare a consiglieri comunali l'incarico per lo svolgimento di particolari funzioni relative a specifiche competenze definite nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. I consiglieri delegati partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta comunale.
3. I consiglieri delegati si avvalgono di mezzi e strutture municipali e della collaborazione degli uffici per l'espletamento delle funzioni.

#### **Art. 19.**

##### *Funzionamento*

1. La giunta comunale esercita le proprie funzioni in forma collegiale.
2. La giunta si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti e delibera con voto palese, sempre che non si debba procedere diversamente secondo la legge.
3. Alle adunanze della giunta partecipa, senza diritto di voto, il segretario comunale, che vi può prendere la parola in relazione alle proprie specifiche responsabilità e cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al Sindaco.
4. Possono partecipare alle riunioni della giunta, su invito del Sindaco o degli assessori, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché funzionari del comune ed altre persone che possano apportare elementi utili alle deliberazioni o all'istruttoria delle stesse o per essere consultati su particolari argomenti afferenti le loro attività, funzioni od incarichi.

#### **Art. 20.**

##### *Assessori*

1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
2. Esercitano, per delega del Sindaco e sotto la propria responsabilità, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nell'ambito di aree e settori di attività specificatamente definiti.
3. Gli assessori non consiglieri esercitano le funzioni relative alla carica con le stesse prerogative, diritti e responsabilità degli altri assessori.

#### **Art. 21.**

##### *Dimissioni, cessazione e revoca degli assessori*

1. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
2. Ove il Sindaco proceda alla revoca e alla sostituzione di uno o più assessori, ne dà motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.
3. Le dimissioni degli assessori hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

#### **Art. 22.**

##### *Mozione di sfiducia*

1. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

### **Titolo III - L'organizzazione amministrativa**

#### **Art. 23.**

##### *Principi*

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi.
2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
  - a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
  - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
  - c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
  - d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
  - e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
  - f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
  - g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
4. L'organizzazione amministrativa si articola in uffici.
5. Il regolamento organico del personale dipendente determina la dotazione organica e stabilisce il contingente complessivo nelle varie qualifiche e profili professionali, in modo da consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti e ai programmi.

#### **Art. 24.**

##### *Rapporti con il personale*

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammmodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.
3. Il Comune, nell'organizzazione degli uffici e del personale, realizza condizioni di pari opportunità tra uomini e donne garantendo, il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di parità nel lavoro.
4. Il Comune adotta il regolamento organico del personale dipendente nel rispetto dei principi fissati dal testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 2/L e successive modifiche, (di seguito TUOP) dallo Statuto e dagli accordi sindacali stipulati ai sensi del medesimo TUOP.

## **Art. 25.**

### *Segretario comunale*

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. È responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e provvede alla loro pubblicazione e ai relativi atti d'esecutivi

3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, accerta e indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.

4. È membro della Commissione di disciplina.

5. Roga i contratti nei quali il Comune è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.

6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

7. Spetta in particolare al segretario comunale, con le modalità e i limiti stabiliti dal regolamento:

a) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;

b) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;

8. Il segretario presiede le Commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

## **Articolo 25 bis**

### *Atti di natura gestionale di competenza del Sindaco*

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.

2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, è inoltre attribuita la competenza a:

a) emanare gli atti previsti all'articolo 13 comma 11;

b) emettere le ordinanze di natura gestionale;

c) stipulare gli accordi, convenzioni e contratti con altre pubbliche amministrazioni;

d) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti e dal piano esecutivo di gestione.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti attribuiti al sindaco in qualità di capo dell'amministrazione, possono essere delegati ad assessori o ai consiglieri delegati, mediante apposito atto specificante i limiti della delega.

4. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri delegati, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

## **Art. 25 ter**

### *Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta*

1. La Giunta comunale adotta atti di natura tecnico gestionale previsti nei regolamenti o nel piano esecutivo di gestione.

2. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del segretario comunale e degli uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento

vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento, sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

## **Titolo IV - I servizi pubblici**

### **Art. 26.**

#### *Principi*

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.

2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.

3. Il Comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di auto-organizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.

4. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura ad essi, nei modi stabiliti dal regolamento, la partecipazione alla programmazione ed alla gestione dei servizi pubblici.

5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

### **Art. 27.**

#### *Forme della gestione*

6. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

7. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, economicità.

### **Art. 28.**

#### *Gestione in economia*

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. Il Sindaco stabilisce le procedure per il controllo economico di gestione, anche in relazione al proprio programma e agli indirizzi del comune.

4. Egli riferisce annualmente al Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

5. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

### **Art. 29.**

#### *Servizi in concessione*

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al livello ed alla qualità delle prestazioni.

5. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

### **Art. 30.**

#### *Aziende speciali e istituzioni*

1. Il comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità.

4. Il Sindaco effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni, riferendone in Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

### **Art. 31.**

#### *Organizzazione dell'azienda*

1. Il presidente è nominato dal Sindaco in base a criteri di documentata esperienza e capacità direttiva ed imprenditoriale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 7 nominati dal Sindaco con gli stessi criteri previsti per il presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

4. Lo statuto dell'azienda, predisposto dal Consiglio di amministrazione, è approvato dal Consiglio comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del comune.

5. Esso disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda, determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.

### **Art. 32.**

#### *Organizzazione dell'istituzione*

1. Il Consiglio di amministrazione e il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.

2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione.

3. L'istituzione si può avvalere, a mezzo di apposite convenzioni, delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali e di altre organizzazioni senza fine di lucro.

4. Sono approvati dal Consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri stabiliti dal regolamento.

### **Art. 33.**

#### *Revoca e mozione di sfiducia degli organi delle aziende e delle istituzioni*

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune deliberare la revoca del presidente e dei singoli membri del Consiglio di amministrazione o la sfiducia dell'intera delegazione di nomina comunale, sulla base di una mozione giunta comunale o da almeno due quinti dei consiglieri in carica, mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

2. La mozione adeguatamente motivata deve essere messa in discussione non prima di 15 giorni e non oltre 40 dalla data della sua presentazione. Gli amministratori in carica devono essere avvertiti e potranno esporre per iscritto o di persona il loro punto di vista.

### **Art. 34.**

#### *Equilibrio di bilancio*

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

2. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.

3. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

4. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

### **Art. 35.**

#### *Partecipazione a società di capitali*

1. Il Comune può partecipare a società di capitali o cooperative a responsabilità limitata aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse nei limiti stabiliti dalla legge.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il Sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

5. Sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la Giunta nelle sedute successive.

## **Titolo V - Le forme collaborative e associative**

### **Art. 36.**

#### *Principio di cooperazione*

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune ha rapporti di collaborazione e di associazione con gli altri comuni, con le comunità di valle, con ogni altra pubblica amministrazione, con i privati avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

### **Art. 37.**

#### *Convenzioni*

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 59 TUOC.

2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.

3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

### **Art. 38.**

#### *ConSORZI*

1. Il Comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.

2. L'adesione al consorzio è deliberata dal Consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.

3. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vice Sindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della Giunta.

4. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

### **Art. 39.**

#### *Unione di Comuni*

1. Il Comune può dar vita ad una unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.

2. In vista della costituzione dell'unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.

3. In ogni caso l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

### **Art. 39 bis**

#### *Il Difensore civico*

1. Il Comune istituisce l'ufficio del difensore civico con il compito di attivarsi, su denuncia degli interessati o sulla base di notizie pervenute, per accertare e se possibile eliminare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'amministrazione comunale e degli enti dipendenti.

2. L'istituto viene attuato mediante convenzione con il difensore civico provinciale.

## **Titolo VI - La partecipazione**

### **Art. 40.**

#### *Partecipazione popolare*

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini e dei residenti all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative ed in particolare le associazioni rappresentative dei mutilati, degli invalidi e dei disabili, nonché le associazioni culturali, educati-

ve, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente, secondo modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione.

3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi.

4. Il regolamento sulla partecipazione prevede forme e tempi atti a garantire l'effettiva partecipazione di entrambi i generi.

#### **Art. 41**

##### *Strumenti di partecipazione. Condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.*

1. Al fine di promuovere e garantire la partecipazione democratica dei cittadini e dei residenti, nonché di valorizzare le autonome forme associative e cooperative il Comune prevede e disciplina assemblee pubbliche finalizzate, comitati, ricerche e sondaggi, convenzioni, incontri con la popolazione promossi dal Sindaco, culturali, religiose, economiche, turistiche presenti sul territorio, procedure di conciliazione, di associazione di rappresentanza e tutela di particolari categorie, ecc.

2. I fini di cui al comma 1 del presente articolo saranno perseguiti anche attraverso la creazione di comitati che prevedono la partecipazione di enti ed associazioni che si occupano di istruzione ed educazione, per la definizione degli interventi anche economici programmati dal Comune in detti ambiti.

3. Ai sensi dell'articolo 2 commi 15 e 16 del presente statuto, nel regolamento sulla partecipazione possono essere previste norme che riguardano i giovani minorenni e le persone con oltre sessantacinque anni di età.

4. Al fine di proporre misure ed azioni positive idonee a favorire effettive condizioni di parità, gli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti devono essere composti in modo da assicurare la partecipazione adeguata di ambo i generi.

#### **Art. 42**

##### *Istanze e petizioni*

1. Ogni residente nel Comune può inviare agli organi comunali istanze o petizioni relative agli oggetti di competenza dell'organo interpellato.

2. L'organo interpellato risponde alle istanze o petizioni nei modi e tempi stabiliti dal regolamento.

#### **Articolo 42 bis**

##### *Opposizioni e ricorsi*

1. È ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, per motivi di legittimità e di merito.

2. Il ricorso debitamente sottoscritto deve pervenire entro l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione, deve indicare il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso e deve contenere indicazioni sul domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento.

3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:

a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2 o nel caso non sussista il "fumus boni iuris" in ordine ai motivi dell'impugnazione, disponendone l'archiviazione della pratica;

b) la sospensione del procedimento di ricorso per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;

c) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi l'opportunità in presenza di gravi motivi;

d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;

e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione del silenzio rigetto, il ricorso all'autorità giurisdizionale

### **Art. 43**

#### *Consultazioni popolari e referendum*

1. Il Comune riconosce il referendum propositivo e abrogativo quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politiche e amministrative rimesse al Consiglio comunale.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

3. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo o quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto. I quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no". Non è consentita la presentazione di più di quattro quesiti per ogni procedura referendaria per non più di una tornata referendaria all'anno. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:

a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;

b) al sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;

c) agli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;

d) al personale del Comune;

e) al regolamento interno del Consiglio comunale;

f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;

g) ai piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e le relative variazioni.

h) sugli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze o quelle che incidono sulle posizioni soggettive dei singoli.

4. Possono richiedere il referendum:

a) l'8% degli elettori per il Consiglio comunale. Il numero degli elettori non può essere inferiore all'8% degli elettori residenti in una frazione nel caso di consultazioni che riguardino la frazione stessa. Tale numero non può comunque essere inferiore a 40.

b) il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, anche in assenza di richieste.

5. Il referendum è indetto entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta e decorsi almeno 360 giorni dalla precedente tornata.

6. Il regolamento disciplina la presentazione della richiesta, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. Il giudizio di ammissibilità sarà espresso dal segretario comunale.

7. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto. Nel caso di referendum abrogativo le relative norme si intendono abrogate con effetto dalla proclamazione dell'esito favorevole all'abrogazione stessa.

8. Il Sindaco entro un mese dalla proclamazione dei risultati, convoca il Consiglio o la Giunta con all'ordine del giorno l'oggetto del referendum propositivo.

9. Nel regolamento possono essere previste altre forme di consultazione informale per conoscere le opinioni della popolazione o di particolari settori o categorie di essa o di gruppi portatori di particolari interessi o problemi.

### **Art. 43 bis**

#### *Referendum confermativo delle modifiche statutarie*

1. Nel periodo di affissione all'albo telematico può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto comunale, purchè queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. La richiesta di referendum confermativo sospende l'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

2. Per indire il referendum confermativo la richiesta deve essere sottoscritta da almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale. Le sottoscrizioni devono essere raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum.

3. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto.

4. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non approvate dalla maggioranza dei voti validi.

### **Art. 44**

#### *Proposte di provvedimenti amministrativi*

1. I residenti nel Comune, in numero di almeno 50 possono avanzare proposte per l'adozione di provvedimenti amministrativi. Ogni proposta determina le persone che rappresentano i firmatari, in numero non superiore a cinque.

2. Il Sindaco trasmette le proposte, entro 30 giorni dalla presentazione, all'organo competente, corredando del parere del segretario e dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

3. L'organo competente, o se si tratti del Consiglio la commissione consiliare, sente i rappresentanti dei proponenti entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.

4. Qualora tra l'Amministrazione comunale ed i rappresentanti dei proponenti, nel perseguimento del pubblico interesse, siano raggiunte intese sul contenuto del provvedimento cui si riferisce la proposta, di esse è dato atto in apposito verbale.

5. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione sia sugli aspetti sostanziali che su quelli formali e procedurali.

## **Titolo VII - I principi dell'azione amministrativa**

### **Art. 45**

#### *Disciplina dei procedimenti*

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 90 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.

2. Il Consiglio comunale determina con regolamento:

- a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
- b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria del procedimento;
- c) i criteri per l'individuazione del responsabile dell'istruttoria;
- d) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per servizi, forniture e opere pubbliche, alle concessioni edilizie, alle licenze commerciali, alle autorizzazioni amministrative, e ad analoghi provvedimenti, quando esse non siano già compiutamente disposte dalla legge.

### **Art. 46**

#### *Trattazione delle pratiche*

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al funzionario da cui dipende o, in mancanza, al segretario comunale

## **Art. 47**

### *Pareri dei responsabili*

1. I pareri dei funzionari responsabili sulla legittimità, regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negativi sono specificamente motivati ed indicano contestualmente, ove esistano, i diversi possibili modi di realizzazione degli indirizzi politici dell'Amministrazione.

2. Quando le deliberazioni si discostano dal parere dei funzionari responsabili, ne sono analiticamente indicate le ragioni.

## **Art. 48**

### *Strumenti di partecipazione*

1. Nei procedimenti relativi a provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:

a) avviso scritto in ordine all'avvio del procedimento, sempre che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, e debba essere sostituita da altre forme di pubblicità idonee;

b) audizione del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o dei funzionari responsabili del procedimento;

c) esercizio di ogni facoltà comune spettante a coloro che intervengono nel procedimento;

d) comunicazione del provvedimento assunto, nelle forme stabilite per la comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. I soggetti legittimati a intervenire nel procedimento hanno facoltà di presentare memorie e documenti; di partecipare direttamente o attraverso propri delegati, nei casi e nei modi previsti da regolamento, agli eventuali accertamenti tecnici; di accedere a tutti gli atti e di averne copia attraverso procedure semplificate.

3. Il regolamento fissa le forme ed i tempi dell'intervento tenuto conto dello stato del procedimento e di ogni altra circostanza rilevante.

4. Le disposizioni del presente articolo non precludono l'applicazione delle norme che per provvedimenti particolari assicurano una più forte tutela del contraddittorio, o procedure particolari, anche più onerose per l'Amministrazione, a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento, ovvero forme particolari di comunicazione.

## **Art. 49**

### *Speciali forme di pubblicità. Il sito istituzionale su reti telematiche*

1. Il segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti;

c) il bilancio preventivo annuale e pluriennale, il conto consuntivo e i documenti annessi;

d)

e) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;

f) delibere, determine e ordinanze di portata generale;

f) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

2. Il Comune realizza il sito istituzionale su reti telematiche che rispetta i principi di accessibilità elevata usabilità e reperibilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità e semplicità di consultazione, qualità omogeneità e interoperabilità.

3. Il sito istituzionale del Comune funge da biblioteca telematica amministrativa del Comune e contiene necessariamente oltre ai documenti elencati al comma 1 i dati pubblici indicati all'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le innovazioni introdotte con decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235. Contiene inoltre:

- a) atti relativi alla trasparenza, valutazione e merito;
- b) titoli abilitativi ad eseguire opere e interventi edilizi
- c) organigramma e orari degli uffici comunali;
- d) società partecipate;
- e) incarichi di consulenza
- f) albo pretorio informatico

6. Il Comune individua le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.

#### **Art. 50**

##### *Diritto di accesso*

1. Chiunque vi abbia interesse può accedere ai documenti amministrativi del Comune, delle aziende, enti, istituzioni da esso dipendenti.

2. Sulla domanda di visione si provvede, nell'orario e con le modalità stabilite, immediatamente. Al rilascio delle copie si provvede con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la presentazione delle domande di accesso, per l'accesso, per il rilascio di copie e per il pagamento delle somme dovute, in modo che sia assicurata l'immediatezza dell'accesso e la massima semplicità delle procedure, senza aggravii di tempo, di attività e di spesa per i richiedenti.

4. Il segretario comunale o il diverso funzionario indicato dal regolamento oppone, nei casi previsti dalla legge, il rifiuto, la limitazione e il differimento dell'accesso, con atto motivato e comunicato per iscritto entro 15 giorni.

## **Titolo VIII - La gestione finanziaria**

#### **Art. 51**

##### *Criteri generali*

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione.

4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo.

5. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di stretta necessità sociale il Comune può tenere conto della capacità contributiva degli utenti.

#### **Art. 52**

##### *Bilancio e programmazione*

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.

#### **Art. 53**

##### *Facoltà del revisori dei conti*

1. Il revisore, nell'esercizio della sua funzione, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.

2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente.
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. Fornisce al Consiglio, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

## INDICE

### TITOLO I° - I PRINCIPI

Art. 1. Identificazione del Comune.....	1
Art. 2. Principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici .....	2
Art. 3. Informazione dei cittadini.....	3

### TITOLO II^ - GLI ORGANI ELETTIVI

#### CAPO I. CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4. Funzioni.....	3
Art. 5. Consiglieri.....	4
Art. 6. Convocazione e costituzione.....	4
Art. 7. Iniziativa e deliberazione delle proposte. Prerogative delle opposizioni.....	5
Art. 8. Nomine consiliari.....	5
Art. 9. Gruppi consiliari.....	6
Art. 10. Commissioni consiliari permanenti.....	6
Art. 11. Commissioni di studio e di indagine.....	6
Art. 11bis. Consulta giovanile.....	6

#### CAPO II. SINDACO E GIUNTA COMUNALE

Art. 12. Sindaco.....	6
Art. 13. Funzioni del sindaco.....	7
Art. 14. Deleghe, nomine, designazioni e revoche.....	7
Art. 15. Vice Sindaco.....	8
Art. 16. Giunta comunale.....	8
Art. 17. Competenze della giunta.....	8
Art. 18. Consiglieri delegati.....	8
Art. 19. Funzionamento.....	8

Art. 20. Assessori.....	9
Art. 21. Dimissioni, cessazione e revoca degli Assessori.....	9
Art. 22. Mozione di sfiducia.....	9

### **TITOLO III^ - L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 23. Principi.....	9
Art. 24. Rapporti con il personale.....	10
Art. 25. Segretario comunale.....	10
Art. 25 bis. Atti di natura gestionale di competenze del Sindaco.....	11
Art. 25 ter. Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta.....	11

### **TITOLO IV^ - I SERVIZI PUBBLICI**

Art. 26. Principi.....	11
Art. 27. Forme della gestione.....	12
Art. 28. Gestione in economia.....	12
Art. 29. Servizi in concessione.....	12
Art. 30. Aziende speciali e istituzioni.....	12
Art. 31. Organizzazione dell'azienda.....	13
Art. 32. Organizzazione dell'istituzione.....	13
Art. 33. Revoca e mozione di sfiducia degli organi delle aziende e delle istituzioni.....	13
Art. 34. Equilibrio di bilancio.....	13
Art. 35. Partecipazione a società di capitali.....	14

### **TITOLO V^ - LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE**

Art. 36. Principio di cooperazione.....	14
Art. 37. Convenzioni.....	14
Art. 38. Consorzi.....	14
Art. 39. Unione di Comuni.....	15

Art. 39 bis. Il Difensore civico.....	15
---------------------------------------	----

## **TITOLO VI^ - LA PARTECIPAZIONE**

Art. 40. Partecipazione popolare.....	15
Art. 41. Strumenti di partecipazione. Condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.....	15
Art. 42. Istanze e petizioni.....	16
Art. 42 bis. Opposizioni e ricorsi.....	16
Art. 43. Consultazioni popolari e referendum.....	16
Art. 43 bis. Referendum confermativo delle modifiche statutarie.....	17
Art. 44. Proposte di provvedimenti amministrativi.....	18

## **TITOLO VII^ - I PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Art. 45. Disciplina dei procedimenti.....	18
Art. 46. Trattazione delle pratiche.....	18
Art. 47. Pareri dei responsabili.....	18
Art. 48. Strumenti di partecipazione.....	19
Art. 49. Speciali forme di pubblicità. Il sito istituzionale su reti telematiche.....	19
Art. 50. Diritto di accesso.....	20

## **TITOLO VIII^ - LA GESTIONE FINANZIARIA**

Art. 51. Criteri generali.....	20
Art. 52. Bilancio e programmazione.....	20
Art. 53. Facoltà dei Revisori dei conti.....	20